



**COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N°6

08.02.2018

Determinazione aliquote della componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) - anni 2018-2019-2020

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **OTTO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **15:53**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in **seduta straordinaria di PRIMA convocazione** con la presenza dei Sigg. Consiglieri:

Nr.	Cognome e nome	Presenza	Nr.	Cognome e nome	Presenza
1	Avv. Pino Vumbaca	SI	8	DE VELLI Giuseppe	SI
2	MESITI Francesco	NO	9	ALI' William	SI
3	CARABETTA Maria Teresa	SI	10	PITTARI Giovanni	NO
4	ZAVAGLIA Elena	SI	11	PRUDENZINI Francesco	NO
5	COLOMBO Giuseppe	NO			
6	CARABETTA Francesco	SI			
7	PUGLIESE Vincenzo	SI			
PRESENTI nr.	7			ASSENTI nr	4

Partecipa il Segretario Comunale Francesco Spanò

IL PRESIDENTE

Avv. Pino Vumbaca nella qualità di Sindaco:

Constato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti pari a 7 n su n. 11 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 11 Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai sensi dell'art.127 del T.U.L.P.C. 04.02.1915,n.148;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i necessari pareri dei responsabili dei servizi interessati;

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE

Pone in discussione l'argomento iscritto al punto n. 6 dell'ordine del giorno.

Il **Sindaco Vumbaca** prende la parola e, fatto richiamo alle considerazioni già espresse in merito alla proposta di deliberazione delle aliquote IRPEF, afferma che si mantiene invariata l'aliquota TASI per l'anno 2018, e un aumento per le annualità successive, al solo fine di pareggiare e far quadrare i dati di bilancio.

Il **Consigliere Ali** fa integrale richiamo alle considerazioni generali già svolte nel corso della discussione in merito alla proposta di deliberazione delle aliquote IRPEF.

Il **Presidente**, non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, invita il Consiglio a procedere alla votazione sulla proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione si verifica il seguente risultato:

Presenti:7;**Votanti:** 7; **Favorevoli:**6 (maggioranza); **Contrari:** 1 (Ali)

Il Presidente proclama l'esito della votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- 1) l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- 2) la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- 3) il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- a) era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- b) ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- c) è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- d) è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visti inoltre:

- a) l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;
- b) l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 29/09/2014;

Richiamato in particolare gli articoli 52 e 53 del Regolamento, i quali stabiliscono:

- a) ai fini dell'applicazione delle riduzioni quanto segue (art.52):

L'aliquota di base del tributo è dell'1 per mille. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

b) ai fini dell'applicazione delle detrazioni quanto segue (art.53):

La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 52, può prevedere apposite detrazioni di imposta;

Richiamato, altresì, l'art. 48 del suddetto Regolamento IUC che prevede il riparto del tributo complessivo nella misura del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore;

Dato atto che per l'anno di imposta 2017, questo Comune ha adottato apposita delibera di determinazione delle aliquote, confermando quelle dell'esercizio precedente, per come di seguito indicato:

- 4) *NON applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille dell'aliquota;*
- 5) applicazione della TASI nella misura unica dell'1 per mille (**uno per mille**) per tutte le tipologie di immobili;

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2017 ammonta a €. 6.347,41;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che "... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. **Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.** (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...”;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente

- ridurre l'aliquota della TASI;
- confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2017 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote IMU per gli anni di imposta 2018-2019-2020, la quale, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria, ha fissato le seguenti aliquote:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018/2019/2020

Fattispecie	Aliquota anno 2018	Aliquota anno 2019	Aliquota anno 2020
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	4 per mille	4 per mille	4 per mille
Unità immobiliari concesse in	4 per mille	4 per mille	4 per mille

uso gratuito a parenti			
Aree Fabbricali ed altri immobili diversi dalla abitazioni principali	7,6 per mille	9,6 per mille	9,6 per mille

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Rilevato, dunque, sulla base delle norme sopra richiamata, che:

- il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente ridurre l'aliquota TASI e/o introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;
- il comune, per gli anni 2019 e 2020 può ridurre l'aliquota TASI, introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti o prevedere variazioni in aumento delle aliquote fino a 2 punti millesimali per gli immobili adibiti ad abitazioni principali e 1,5 punti millesimali per gli immobili diversi dalle abitazioni principali nel rispetto della clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 6 per mille per le abitazioni principali e al 10,6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili e aree edificabili, salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

Atteso che si ritiene opportuno per esigenze finanziarie dell'Ente riconfermare, per l'anno 2018, le aliquote approvata per l'anno 2017 ed aumentare le aliquote per gli anni 2019 e 2020, salvo ulteriori blocchi per aumenti tariffari che saranno disposti con successive disposizioni normative e di legge, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, per come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquota anno 2018	Aliquota anno 2019	Aliquota anno 2020
Aliquota fabbricati rurali strumentali	1 per mille	1 per mille	1 per mille
Aliquota unica per tutte le altre tipologie di immobili	1 per mille	1,5 per mille	1,5 per mille

Stimato in €. 6.000,00 il gettito TASI per l'anno 2018, in € 9.000,00 il gettito per l'anno 2019 ed in € 9.000,00 il gettito per l'anno 2020, derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 69 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura parziale è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- Servizio di polizia locale;
- b) Servizio di illuminazione pubblica;
- c) Servizi di protezione civile;
- d) Servizi relativi alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

Visti i costi dei suddetti servizi indivisibili, stimati per l'esercizio 2018, di cui si riportano le risultanze finali:

N D	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Servizio Polizia Locale	€ 16.775,00
2	Servizi connessi alla viabilità ed alla circolazione stradale	€

		6.500,00
3	Servizio Illuminazione pubblica	€ 27.000,00
4	Attività culturali e manifestazioni	€ 2.000,00
5	Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	€ 1.150,00
6	SUAP	
7	Biblioteca	
8	Servizi socio assistenziali	
TOTALE		€ 53.425,00

a fronte di un gettito di €. 6.000,00 (copertura 12,23%);

Stimato in €. 6.000,00 il gettito TASI per l'anno 2018, derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) il D.M. Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stato differito al 28 febbraio 2018;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- a) la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- b) la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con votazione a maggioranza - **Presenti:**7;**Votanti:** 7; **Favorevoli:**6 (maggioranza); **Contrari:** 1 (Ali) - resa e verificata nelle forme di legge

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per il triennio 2018/2020:

Fattispecie	Aliquota anno 2018	Aliquota anno 2019	Aliquota anno 2020
Aliquota fabbricati rurali strumentali	1 per mille	1 per mille	1 per mille
Aliquota unica per tutte le altre tipologie di immobili	1 per mille	1,5 per mille	1,5 per mille

2. **di stabilire**, in attuazione dell'articolo 52 del Regolamento per l'applicazione della TASI, di NON applicare alcuna riduzione sul tributo TASI per l'anno 2018;
3. **di stimare** in €. 6.000,00 il gettito della TASI per l'anno 2018, ed in € 9.000,00 il gettito TASI per gli anni 2019 e 2020, derivante dall'applicazione dell'aliquota unica di cui sopra;

4. **di stimare** in €. 53.425,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui sinteticamente si riportano le risultanze finali, dando atto che il gettito stimato copre i costi per il 12,23%:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
	Servizio Polizia Locale	€ 16.775,00
	Servizi connessi alla viabilità ed alla circolazione stradale	€ 6.500,00
	Servizio Illuminazione pubblica	€ 27.000,00
	Attività culturali e manifestazioni	€ 2.000,00
	Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	€ 1.150,00
	SUAP	
	Biblioteca	
	Servizi socio assistenziali	
	TOTALE	€ 53.425,00

5.

6. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

7. **di pubblicare** le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione bilanci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza e la necessità

Con votazione a maggioranza - **Presenti:7;Votanti: 7; Favorevoli:6** (maggioranza); **Contrari: 1** (Ali) - resa e verificata nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

<p>PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Tiziana Romano</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Tiziana Romano</p>
--	--

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Pino Vumbaca

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Francesco Spanò

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per la durata di quindici giorni, ai sensi della legge n° 69 del 18 giugno 2009 art 32 comma 1

Data 22.02.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Francesco Spanò

Attesto che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 22.02.18 e per 15 giorni consecutivi, senza reclami o opposizioni,

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000

(X) – perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 c.4)

() – perché non soggetta a controllo (art. 134 c.3)

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

San Giovanni di Gerace li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Spanò

=====